

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 08/11/2023

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento e rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata delle voci di costo, per il complessivo importo di euro 1.521,81, calcolata secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso pro quota degli oneri up front in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava in premessa la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring. Ciò rilevato, precisava di aver rimborsato al cliente, in sede di estinzione anticipata, l'importo di euro 607,62 relativamente alle commissioni per le attività di gestione del prestito non maturate; deduceva, inoltre, di aver offerto – a fini transattivi – l'importo di euro 523,77 per commissioni di accensione, ancorché non dovute.

Sottolineava la natura up-front delle commissioni di accensione, in quanto destinate a copertura delle attività svolte durante la fase preliminare e di erogazione delle somme mutate, nonché delle spese di istruttoria, registro e notifica, in quanto relative ad attività propedeutiche e pretermesse del prestito.

In relazione alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, deduceva che l'attività svolta dalla società era stata remunerata corrispondendo alla stessa l'importo indicato nel contratto e che tale attività non è obbligatoria ai fini della concessione del finanziamento, essendo stato il consumatore a scegliere a propria discrezione di rivolgersi a tale soggetto; soggiungeva che la sentenza Lexitor non aveva affrontato il tema della rimborsabilità dei costi dovuti a terzi, in quanto nel contratto preso in esame tali costi non erano previsti. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di riconoscere l'applicazione del criterio di calcolo secondo il costo ammortizzato per le sole commissioni di accensione e delle spese di istruttoria, tenuto conto della non rimborsabilità delle spese di terzi quali le provvigioni

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta

interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio – rilevata la natura recurring delle commissioni di accensione e la natura up front delle provvigioni per l’intermediario del credito e delle spese di istruttoria – accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	72
rate residue		48

TAN	▶	4,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	40,00%
- in proporzione alla quota interessi	17,51%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	Commissioni di accensione (recurring)	€ 2.642,32	€ 1.056,93	€ 462,74		€ 533,16
☐	Prov. interm. credito (up front)	€ 2.146,62	€ 858,65	€ 375,93		€ 375,93
☐	Spese di istruttoria (up front)	€ 309,00	€ 123,60	€ 54,11		€ 54,11
	Rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 963
interessi legali	si

Va rilevato che dall’importo delle commissioni di accensione sono stati scomputati gli oneri erariali, che non sono stati richiesti dal ricorrente e che non sarebbero comunque rimborsabili secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali di questo Arbitro.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020).

In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021).

Non può trovare accoglimento neppure la domanda di ripetizione dei ratei considerati insoluti, peraltro formulata per la prima volta nel ricorso, in assenza della prova documentale attestante l'avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell'ente datoriale; alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alle spese di assistenza difensiva, peraltro richieste da una società di consulenza, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 963,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI